

I GIOVANI FILARMONICI PONTINI APS

Ente del Terzo Settore – Categoria Associazione di Promozione Sociale - Iscrizione RUNTS al Num.Rep.88807 in data 07/11/2022

Sede legale: Via A.Corelli 28 – 04100 Latina (LT) Codice Fiscale 91120880595

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

di associazione di promozione sociale per adeguamento al d.lgs.117/2017

In data 05 ottobre dell'anno 2024, alle ore 15.30, presso la sede operativa situata in Latina in Via dei Cappuccini, presso la Chiesa di S.Francesco, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione di promozione sociale I GIOVANI FILARMONICI PONTINI APS, cod. fiscale 91120880595, già iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore) al numero Repertorio 88807, in data 07/11/2022, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello statuto associativo per adeguamento al D.Lgs.117/2017;
- 2) Varie ed eventuali;

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'associazione la Sig.ra Cimino Stefania, che propone come segretario verbalizzante la Sig.ra Del Gaudio Concetta, che accetta.

Sono presenti n. 38 associati su n. 42 iscritti.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'art.13 dello statuto vigente per la validità dell'assemblea straordinaria. Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno, per l'adeguamento dello statuto ai fini del mantenimento dell'iscrizione al RUNTS, come previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

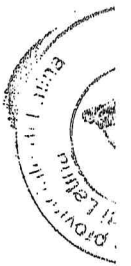
Il presidente avvia la presentazione e discussione dei vari punti all'ordine del giorno.

1) Modifica dello statuto associativo per adeguamento al D.Lgs.117/2017:

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente dell'associazione Sig.ra Stefania Cimino, la quale illustra i motivi che hanno portato alla proposta di modifica dello statuto.

L'associazione è già iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore) al Numero Repertorio 88807, sin dalla data del 07/11/2022.

In data 25/06/2024, con la pubblicazione nel BURL della **Determinazione della Regione Lazio n. G08390 del 24/06/2024**, è stato pubblicato l'elenco A delle associazioni che devono provvedere all'adeguamento e deposito nel RUNTS dello statuto aggiornato al D.Lgs.117/2017, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della Determinazione stessa. La nostra associazione è inserita nell'elenco di cui all'allegato "A" della Determinazione n.G08390 (aggiornata con Determinazione n. G08745 del 01/07/2024) e, quindi, invitata ad adeguare lo statuto al D.Lgs.117/2017, nei modi e termini previsti, per evitare la cancellazione dal RUNTS.



Stante l'interesse dell'associazione al mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS, oltreché l'interesse al mantenimento della qualifica di APS-Associazione di Promozione Sociale, il Presidente procede con la presentazione del nuovo statuto, redatto nel rispetto degli elementi obbligatori previsti dal D.Lgs.117/2017.

L'adeguamento dello statuto dell'APS, in quanto obbligatoriamente previsto per il rispetto del D.Lgs.117/2017, è esente sia da imposta di registro che di bollo ex art. 82, comma 3 e comma 5, dello stesso D.Lgs.117/2017.

Al termine della lettura integrale del nuovo statuto, il Presidente propone di approvare il nuovo statuto appena presentato all'assemblea.

Segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni sugli aspetti più rilevanti della nuova normativa. Il presidente, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce, soprattutto, il significato della definizione di Associazione di Promozione Sociale e della qualifica di Ente del Terzo Settore.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo. **L'assemblea, a maggioranza degli intervenuti, approva il primo punto all'ordine del giorno, deliberando:**

di adottare il nuovo statuto associativo e le nuove norme di funzionamento tipiche delle associazioni di promozione sociale, il tutto posto in allegato al presente verbale, composto di numero 10 pagine e contenente numero 17 articoli;

- di conferire incarico al presidente dell'associazione Sig.ra Cimino Stefania di procedere alla registrazione del nuovo statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate;
- di conferire incarico al Presidente dell'associazione Sig.ra Cimino Stefania di depositare al RUNTS lo statuto aggiornato e registro, nei termini di legge, autorizzandola sin d'ora ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, eventualmente richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento del mantenimento dell'iscrizione.

2) Varie ed eventuali

Il Presidente, Cimino Stefania, chiede se vi possano essere ulteriori argomenti da discutere ma nessuno degli intervenuti propone ulteriori argomenti di discussione.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Letto, confermato e sottoscritto.

Latina, 05 ottobre 2024

Segretario, Concetta del Gaudio

Concetta del Gaudio

Presidente, Stefania Cimino

Stefania Cimino

10 OTT 2024 244 B
AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA U.T. DI LATINA
Registrato il presente atto al n. 244 Serie B
Versato € (Euro)
di cui € **ESENTE** per la traslazione
per il DIRETTORE TITOLARE

Volpicelli Crescenzo



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

I GIOVANI FILARMONICI PONTINI APS

ART. 1 -Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata **"I GIOVANI FILARMONICI PONTINI APS"**, di seguito "associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Latina. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. L'associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai principi di democraticità interna e della struttura, nel rispetto del D.Lgs.117/2017 vigente e successive modificazioni ed aggiornamenti, oltrechè della normativa di settore.

ART. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro neanche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nello scopo di:
 - promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
 - favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
 - concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la diffusione dell'arte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue espressioni, anche tramite il turismo sociale e l'enogastronomia;
 - valorizzare lo sport come momento di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
 - organizzare e promuovere attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, ambientalistiche e del turismo sociale, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;
 - perseguire inoltre attività assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili.

L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di promuovere la conoscenza della cultura musicale in tutte le sue forme, favorendo le attività di ricerca, di sviluppo, di divulgazione, di didattica e di studio aperte a tutti e principalmente ai giovani, attraverso varie iniziative:

- sostenendo la realizzazione di un'Orchestra stabile, ad alto tasso di professionalità, composta prevalentemente da giovani;
 - favorendo la riscoperta, la valorizzazione e la diffusione di ogni forma di espressione musicale, anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
 - favorendo la massima partecipazione dei cittadini alle attività culturali, musicali, teatrali, artistiche anche in relazione al territorio e quindi realizzare sviluppo culturale e valorizzazione del territorio in ambito provinciale e/o regionale e/o nazionale;
 - promuovendo l'unione della musica con la letteratura e con le altre arti (canto, danza, arti figurative, cinema, teatro) portandola anche in luoghi storicamente, artisticamente e umanamente significativi;
 - avanzando proposte agli enti pubblici per una adeguata programmazione culturale sul territorio provinciale e/o regionale e/o nazionale;
 - incrementando la cultura musicale in Italia anche con scambi all'estero attraverso visite, gemellaggi musicali, manifestazioni congiunte e incontri culturali con altre Associazioni e Orchestre per lo più giovanili;
 - organizzando concerti, stagioni concertistiche, spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documentari, corsi musicali, concorsi nazionali ed internazionali, rassegne musicali, festival, master-class, stage, lezioni-concerto per le scuole, corsi di formazione e aggiornamento che diano prevalentemente occasioni e risalto ad artisti, giovani locali e non, in un clima che avvicini l'emozione e la tensione dell'artista, alla fiducia e alla curiosità del pubblico;
 - stipulando accordi e convenzioni con istituti ed enti nazionali ed esteri, pubblici o privati, con scuole e università al fine di incentivare le nuove generazioni alle pratiche dell'esecuzione e dell'ascolto della musica;
 - realizzando la distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e altro materiale di interesse musicale, artistico e letterario;
 - favorendo la partecipazione a gare e concorsi musicali.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale come individuate dal successivo comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

lettera d): educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,

ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

lettera f): interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

lettera j): radiodiffusione sonora a carattere comunitario continuativo, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223 e successive modificazioni;

lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

lettera t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

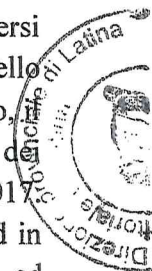
lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, fabbricati, aree e strutture.
5. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri, oltre quelle già individuate in questa sede quali:
 - l'organizzazione, la gestione e/o la partecipazione a mercatini artistici e di oggettistica in genere;
 - la vendita diretta e distribuzione di produzioni musicali, oggetti e creazioni artigianali, di pubblicazioni editoriali, di riprese video sia a carattere musicale che non musicale, di

edizioni fonografiche, audiovisivi e altro materiale di interesse musicale, artistico e letterario;

- la gestione di spacci aziendali e di mense;
- la somministrazione di alimenti e bevande.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
7. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci, o comunque secondo i limiti stabiliti dal D.Lgs.117/2017. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



ART. 3 - Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
4. Possono far parte dell'associazione anche i minorenni, in tal caso la domanda di ammissione dovrà essere firmata da entrambi i genitori o dal soggetto che ne esercita la potestà e la tutela.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza, inviato a mezzo raccomandata spedita agli associati al domicilio risultante da libro soci, ovvero consegnata a mano, mezzo posta elettronica, whatsapp o altro recapito indicato nel modulo di iscrizione. Nella convocazione dovranno essere specificati data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulla esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) delibera lo scioglimento;
 - g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e

il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno e possono essere rieletti.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12 - Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 13 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14 - Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal

Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

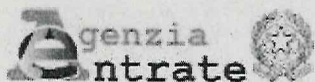
ART. 17 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - U.T. DI LATINA
Allegato all'atto registrato il 11.01.2024
al N. 2744 Serie 2

Volpicelli Crescenzo





DIREZIONE PROVINCIALE DI: LATINA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LATINA

Registrazione di Atto Privato

Il 10/10/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJK , serie 3 , numero 2744

data di stipula: 05/10/2024

ident.vo telematico: TJK24L002744000XF per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91120880595				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

